



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

AVVERTENZE GENERALI

7. QUALITÀ DEL CREDITO

7.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l’insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo ⁽¹⁾.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A e l’intermediario B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non scaduta. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z dell’intermediario B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute deteriorate” (approccio consolidato).

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

Inadempienze probabili ("unlikely to pay")

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell'azienda circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un'esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l'intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui

all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ⁽¹⁾; ii) le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

~~Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo e.d. "in bianco"(art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza ⁽²⁾, momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie~~. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

~~Medesimi criteri segnaletici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice.~~

~~Medesimi criteri si applicano n~~Nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. ~~186 bis~~84, commi 2 e 3 del Codice della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda ⁽³⁾. ~~In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora~~ ~~qualora~~ questo, ~~in particolare, il concordato con continuità aziendale~~ si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽⁴⁾ del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, l'intermediario D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Ad esempio, ~~apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall'art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 48 del Codice, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare.~~

³ ~~Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.~~

⁴ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

attività *non deteriorate* ⁽¹⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ⁽²⁾

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ⁽³⁾.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni dell'intermediario segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari

¹ Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

² Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come "Forborne performing exposure" ai sensi degli ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, l'intermediario C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

³ Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano, le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽¹⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽²⁾. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ⁽³⁾.

L'esposizione scaduta deve essere rilevata come scaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

¹ L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

² Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *guidelines*.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽¹⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽²⁾.

* * *

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" (ad esempio nella voce 52371 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela") vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽³⁾ sia quelle scadute da non oltre 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle "Non-performing exposures with forbearance measures" e delle "Forborne performing exposures" come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "non deteriorati" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-

¹ L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

² Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come "default tecnici" ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines*.

finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l’altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines* in materia di ristrutturazione onerosa.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno ottenuto l’omologazione da parte del tribunale, ai sensi dell’art. 48 del Codice, al concordato preventivo (art. 80 nel caso di omologazione del concordato minore per i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice), agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 70 nel caso di procedura di ristrutturazione per i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice) vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate. Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo e.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Anche nel
Nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto in caso di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non

appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ⁽¹⁾.

Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle "Forborne performing exposures" come definita negli ITS.

7.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO ("IMPAIRMENT")

Si definiscono "esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito" le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", nonché conti correnti e depositi a vista verso banche classificati nella voce cassa e disponibilità liquide.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Non rientrano nella ripartizione di cui sopra le esposizioni creditizie *impaired* fin dalla loro origine o dalla loro acquisizione. Queste sono rilevate separatamente come "*impaired* acquisite o originate" dalla data di prima segnalazione fino alla loro cancellazione.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni "fuori bilancio" corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l'ammontare del *write-off* ⁽²⁾ che eccede l'importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

² Per la definizione di *write-off* si rinvia al Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari".

Sezione:

II – ALTRE INFORMAZIONI

Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

Sottosezione:

7 – CARTOLARIZZAZIONI

— II. 7. 1 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 16° aggiornamento

Voce: **58242**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti realizzate nel periodo di riferimento, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle voci pertinenti dell'attivo.

Va indicato il valore complessivo ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "tipo servicer" e "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgerà l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: originator, banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di cessione di crediti a controparte cessionaria residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per la sottovoce 02 e 12 nel caso di cessioni a società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per la sottovoce 12 è prevista la variabile "tipo cessione". In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore "warehousing" va utilizzato nelle fasi di warehousing delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso lo stesso intermediario originator (ovvero - in tutto o in parte - verso un altro intermediario finanziario);
- il valore "auto-cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'intermediario originator acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;
- il valore "altre cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali l'intermediario originator non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall'attivo.

Nella sottovoce in argomento formano oggetto di rilevazione anche i "trasferimenti" operati da una categoria di cessione all'altra. Ad esempio:

- nell'ambito della fase di "warehousing", nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, l'ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come "warehousing" con segno negativo e come "altre cartolarizzazioni" con segno positivo;

- nell'ambito delle "altre cartolarizzazioni", nel caso in cui successivamente l'intermediario originator ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati come "altre cartolarizzazioni" con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai "finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo: operazioni di cartolarizzazione".

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

02 CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE

06 CESSIONI A IFM RESIDENTI

08 CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

10 CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

12 CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE

16 CESSIONI A IFM RESIDENTI

18 CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

20 CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58244**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti oggetto di iscrizione nell'attivo effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

Non rientrano le operazioni di fusione e acquisizione, per le quali alla fine del periodo di riferimento della segnalazione l'ente acquisito non esiste più.

Va indicato il valore pari al prezzo corrisposto per l'acquisto.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "tipo servicer" e "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgeva l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: originator, banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di acquisto di crediti da controparte cedente residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per le sottovoci 02, 06, 08, 10 è prevista l'individuazione dell'eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dal medesimo intermediario, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile "tipo cessione").

Per la sottovoce 02 nel caso di acquisti da società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

02 DA SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE

04 DA VEICOLO DI COVERED BOND

06 DA IFM RESIDENTI

08 DA IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

10 DA ALTRI SOGGETTI

Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Sottosezione:

12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

— II. 12. 1 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 16° aggiornamento

Voce: **52503**

ATTIVITÀ FINANZIARIE RIFERITE AI CONTI DI PAGAMENTO E/O ALLA MONETA ELETTRONICA

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce le forme tecniche di impiego delle disponibilità della clientela la cui contropartita contabile è il conto di pagamento e/o la moneta elettronica emessa (cfr. art. 114 quinquies 1, 114 duodecies e 114 terdecies del TUB).

Per la definizione di conto di pagamento e di moneta elettronica cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4 e 12.5.

~~02~~ **CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

04 DEPOSITI BANCARI

La presente sottovoce va dettagliata per banca depositaria (codice censito). Vanno inclusi anche i conti correnti e i depositi a vista.

06 TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI

Per la definizione di titoli qualificati si veda il Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

08 FONDI COMUNI

Cfr. Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

Voce: **52565**

ATTIVITÀ FINANZIARIE RIFERITE ALLE SOMME RICEVUTE DALLA CLIENTELA DIVERSE DAI CONTI DI PAGAMENTO E DALLA MONETA ELETTRONICA

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce le forme tecniche di impiego delle disponibilità della clientela la cui contropartita contabile è riferita alle altre somme ricevute dalla clientela diverse da quelle giacenti nei conti di pagamento e da quelle relative alla moneta elettronica emessa segnalate nella voce 52503.

~~02~~ **CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

04 DEPOSITI BANCARI

La presente sottovoce va dettagliata per banca depositaria (codice censito). Vanno inclusi anche i conti correnti e i depositi a vista.

06 TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI

Per la definizione di titoli qualificati si veda il Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

08 FONDI COMUNI

Cfr. Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

Voce: **XXXX4**

ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Nella presente voce va segnalato il numero e l'importo degli ordini di pagamento effettuati per conto della clientela in assenza di un conto di pagamento aperto a loro nome.

02 NUMERO

04 IMPORTO

Voce: **46440**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati.

La presente voce riguarda l'attività svolta dagli enti in veste di "acquirer"⁽¹⁾ e pertanto va segnalata solo dagli enti che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata da enti che, pur avendo negoziato voucher di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso. Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", ~~per~~ "provincia di esecuzione dell'operazione", ~~e per~~ "Stato emittente", ~~e per~~ settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

-Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione", ~~nelle operazioni non a distanza~~, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

12 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

14 EMITTENTI NAZIONALI

15 EMITTENTI ESTERI

ALTRE OPERAZIONI

¹ Si considera *acquirer* l'intermediario che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di *acquiring*) è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché, di norma, del trasferimento di fondi a favore dell'esercente. Inoltre, l'intermediario *acquirer* aderisce a circuiti internazionali e applica apposite commissioni agli esercenti convenzionati per il servizio reso.

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo non elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

18 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

22 EMITTENTI NAZIONALI

24 EMITTENTI ESTERI

Voce: **52222**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI
CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITÀ
DI TRATTAMENTO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni di cui alle [voce 46440](#) e [58662](#) distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione degli intermediari tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58703**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

È richiesta la ripartizione per “Stato emittente”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “localizzazione del dispositivo”. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al Paese in cui è installata l’apparecchiatura.

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO GESTITI DALL’AZIENDA SEGNA-LANTE - CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l’importo delle operazioni di anticipo di contante sono distinti dalle operazioni di pagamento da segnalare nelle voci 46440 e ~~5866246545~~.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

~~Voce: 46545~~

~~OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON
L'ENTE SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE~~

~~Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.~~

~~Numero e importo delle operazioni basate su carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.~~

~~Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.~~

~~Le informazioni della presente voce, avente il medesimo contenuto informativo della voce 46440, vanno segnalate semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.~~

~~In presenza di operazioni di cash-back va rilevata nella presente voce esclusivamente la quota parte relativa all'operazione di pagamento. Non vanno incluse le operazioni di cash in-shop.~~

~~02 — RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE~~

~~Per settore di attività del beneficiario del pagamento — Merchant Category Code — (variabile "MCC").~~

~~06 — RIPARTIZIONE TERRITORIALE~~

~~Per provincia di esecuzione dell'operazione. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.~~

Voce: **3229**

POINTS OF SALE (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM: NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE

Apparecchiature automatiche di proprietà dell'IP o dell'IMEL segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare l'addebito/accredito automatico del proprio conto a fronte del pagamento dei beni o dei servizi acquistati o prelievo di contante e l'accredito/addebito del conto intestato all'esercente tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dallo stesso intermediario segnalante o dal gruppo di società offerente il servizio. Nel caso in cui la proprietà sia in capo ad un soggetto non vigilato (es. proprietà dell'esercizio commerciale) la segnalazione è in capo a chi gestisce l'apparecchiatura.

Vanno esclusi i cosiddetti POS virtuali ~~da rilevare nella voce 58587.~~

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di sportello", "settore di attività economica" e "ramo di attività economica".

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "contactless" (variabile "contactless") e in base alla tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

POS

12 RETE AZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite unicamente dall'azienda segnalante che non consentono di operare ai titolari di carte emesse da altre società.

14 RETE INTERAZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite dall'azienda segnalante che consentono di operare anche ai titolari di carte emesse da altre società in quanto poste in circolarità con sistemi P.O.S. facenti capo ad altri intermediari.

16 ALTRI DISPOSITIVI

Voce: **58587**

POINTS OF SALES (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI

Vanno segnalati nella presente voce i POS diversi da apparecchiature fisiche ~~da segnalare nella voce 3229~~ (ad es. i punti vendita “on line” nell’ambito del commercio elettronico).

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “provincia di sportello” e “localizzazione del dispositivo”, per la valorizzazione dei quali. ~~Per l’attributo “localizzazione del dispositivo”~~ si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente al proprio istituto di pagamento di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche o istituti di pagamento diversi; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno dello stesso istituto di pagamento. Non vanno inclusi i pagamenti effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F23 e F24 da segnalare nella voce 58552.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di istituto di pagamento "passivo".

Vanno inoltre inclusi (cfr. anche la voce 58577, sottovoci 10 e 12):

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che l'istituto di pagamento esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;

Vanno invece esclusi:

- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dall'istituto di pagamento segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche o altri istituti di pagamento.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo", per "tipologia di operazione", per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "modalità di avvio". Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58550.42 e 58550.44 è prevista la ripartizione per "Tipo inizializzazione".

Per il "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente dell'ente segnalante che dispone il bonifico, per lo "Stato di controparte" si fa riferimento all'istituto di pagamento presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

Commentato [BdI1]: Dominio (nuovo attributo), tipologia di operazione:
1) Relativa al servizio di Corporate banking interbancario
2) Altro

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Gli IP e gli IMEL dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini postali, bancari (es. "Freccia")

È prevista la ripartizione ~~per "settore di attività economica", per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato di controparte".~~

~~La variabile "settore di attività economica" va riferita al cliente beneficiario del pagamento. Per le sottovoci X01, X03, XX01 e XX03 la "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso la quale l'operazione viene effettuata dal cliente ordinante. Per le sottovoci X05, X07, XX05 e XX07 la "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferisce alla provincia: 1) di installazione dell'apparecchiatura utilizzata per il pagamento, ove presente; 2) di residenza del cliente. Per le sottovoci X05 e X07, nel caso di incassi tramite rete terza, la provincia di esecuzione dell'operazione, ove non conosciuta, andrà valorizzata utilizzando l'opzione "non applicabile".~~

~~Limitatamente alle sottovoci da X01 a XX07 è inoltre richiesta la classificazione per "tipologia di provvista".~~

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON ALTRO INTERMEDIARIO:

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall'ente segnalante con altro intermediario (es. Poste Italiane) anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo.

Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

X01 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

X03 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

X05 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

X07 AMMONTARE

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON L'ENTE BENEFICIARIO:

È altresì prevista la ripartizione per "settore di attività economica", "Stato di controparte", "tipo incasso" e "tipo mandato".

La variabile "settore di attività economica" va riferita al cliente beneficiario del pagamento.

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall'ente segnalante direttamente con l'ente beneficiario del pagamento (c.d. "ente fatturatore"), anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo (es. PagoPA).

-Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

XX01 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

XX03 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

XX05 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

XX07 AMMONTARE

CON MANDATO:

Commentato [Bd12]: Dominio (nuovo attributo) tipo incasso:
1) Incasso tramite reti terze
2) Altro.

Commentato [Bd13]: Dominio (nuovo attributo) tipo mandato:
1) Adesione alla piattaforma PagoPa;
2) Adesione alla piattaforma CBILL
3) Adesione alla piattaforma PagoPA e CBILL
4) Altro tipo di convenzione

~~Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall'ente segnalante con altro intermediario (es. Poste Italiane) o direttamente con l'ente beneficiario del pagamento (c.d. "ente fatturatore"), anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo (es. PagoPA). Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.~~

~~OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO~~

~~Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).~~

~~01 — NUMERO~~

~~Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.~~

~~03 — AMMONTARE~~

~~OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO~~

~~05 — NUMERO~~

~~Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.~~

~~07 — AMMONTARE~~

SENZA MANDATO:

È altresì prevista la ripartizione per "settore di attività economica" e "Stato di controparte".

La variabile "settore di attività economica" va riferita al cliente beneficiario del pagamento. Nel caso di beneficiari non clienti del segnalante, il settore di attività economica, ove non conosciuto, andrà valorizzato utilizzando l'opzione "non applicabile".

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini diverse da quelle con mandato; in questo caso l'operazione di pagamento produce gli effetti di un normale bonifico e, pertanto, va segnalata anche nella voce 58550 "bonifici disposti da propria clientela".

10 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

12 AMMONTARE

Voce: **58779**

COMMISSIONI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Figurano nella presente voce le commissioni relative ad operatività con Banche, IP e IMEL scambiate tra operatori in base ad accordi tra le parti e/o sulla base di disposizioni vigenti. A titolo di esempio, rientrano in questa tipologia di commissioni le cd. *interchange fees* ossia le commissioni che gli acquirer versano agli issuer per le operazioni di pagamento basate su carta disciplinate dal Regolamento 751/2015.

È richiesta la ripartizione per "tipo commissione".

ATTIVE

- 02 SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 04 SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 06 SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 08 SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

PASSIVE

- 10 SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 12 SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 14 SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 16 SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Commentato [Bd14]: Dominio nuova variabile:
1) interchange fees ex Regolamento UE 2015/751;
2) commissioni di interscambio tra issuer e acquirer per prelievi su ATM di altri istituti;
3) scheme fees;
4) wallet fees;
5) per accordi commerciali di distribuzione/collocamento di strumenti basati su carta;
6) Altro.

Voce: **58633**

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili esclusivamente per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi su conti correnti e/o di pagamento ⁽¹⁾.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelli bloccati o disabilitati. Tra gli strumenti in circolazione vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la classificazione per “digitalizzazione”.

Limitatamente alle sottovoci 02, 20 e 22 è prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

02 NOMINATIVI

04 ANONIMI

PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:

09 SUPPORTO FISICO (CARTA)

16 NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall'utente tramite codice di accesso senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio “virtual card” o “scratch card”).

18 ALTRO

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 09 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

20 CARTA DI MONETA ELETTRONICA

¹ Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

Vanno indicate le carte emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

22 CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Vanno indicati i conti (anche ad accesso con carta) su cui è memorizzata moneta elettronica e in cui il saldo può essere utilizzato dal titolare del conto per effettuare pagamenti e trasferire fondi fra conti.

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”. L’attributo si riferisce alla sede legale dell’esercizio commerciale.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un’operazione nel periodo di riferimento.

ESERCIZI TRADIZIONALI

È prevista la ripartizione per “canale operativo”.

01 ATTIVI SENZA TERMINALE POS

Nella presente sottovoce vanno convenzionalmente inclusi anche gli esercizi convenzionati che utilizzano dispositivi/lettori o “app” diversi dal POS per l’inizializzazione del pagamento con carta virtuale (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

03 NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS

04 ATTIVI CON TERMINALE POS

05 NON ATTIVI CON TERMINALE POS

06 ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58723**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO APPARECCHIATURE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno escluse le apparecchiature virtuali.

È prevista la ripartizione per “provincia di sportello”, e “localizzazione del dispositivo” e “tipo funzione”. La distribuzione territoriale (“provincia di sportello” e “localizzazione del dispositivo”) va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di terminali di pertinenza dell'ente segnalante che consentono l'effettuazione di transazioni ai titolari di carte con funzione di moneta elettronica (ad es. trasferimenti del valore elettronico dal saldo del titolare di moneta elettronica al saldo di un commerciante o di un altro beneficiario, loading/unloading della provvista).

02 AD USO ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

04 AD USO NON ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

Commentato [BdIS]: Nuova variabile, dominio:

- 1) terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica;
- 2) terminali che accettano pagamenti con moneta elettronica;
- 3) terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica e che accettano pagamenti con moneta

Voce: **58724**

BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE

La voce rappresenta un di cui della voce 58550.

Vanno rilevati nella presente voce i bonifici avviati elettronicamente e disposti singolarmente dal pagatore, disposti singolarmente, e senza l'utilizzo di un modulo di pagamento (cioè elettronicamente) dal pagatore e avviati elettronicamente.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di istituto di pagamento "passivo".

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è l'ente presso cui è acceso il conto del beneficiario, per "provincia di esecuzione dell'operazione" il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente dell'ente segnalante che dispone il bonifico detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

ON-LINE

E-COMMERCE

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO

06 NUMERO

08 AMMONTARE

TRAMITE ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

TRAMITE MOBILE

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. "digital wallet") e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui non viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta.

Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

	P2P
14	NUMERO
16	AMMONTARE
	C2P
18	NUMERO
20	AMMONTARE
	ALTRO
22	NUMERO
24	AMMONTARE

Voce: **58726**

BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE

Cfr. voce 58550.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di istituto di pagamento “proponente” o “attivo”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”), per “tipologia di operazione” nonché per “Stato di controparte”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è l’ente presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 6 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP cfr. Avvertenze Generali, par. 12.7.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

Commentato [Bd16]: Dominio (nuovo attributo), tipologia di operazione:

3) Relativa al servizio di Corporate banking interbancario

4) Altro

Commentato [Bd17]: Per la presente voce viene previsto per la variabile anche il valore “non applicabile” da utilizzare limitatamente per le sottovoci 18-20

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

Vanno inclusi i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente), utilizzando il valore "Non applicabile" per l'attributo informativo "non-SCA".

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58727**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 46468.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per ~~“tecnologia”, “pagamento con comunicazione a corto raggio” (Near Field Communication - NFC), “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth), “altro” (ad es. tramite avvicinamento della carta al terminale di pagamento) (variabile “tecnologia”.~~

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE:

- 02** NUMERO
- 04** AMMONTARE

ALTRO:

- 06** NUMERO
- 08** AMMONTARE

Commentato [Bd18]: Viene modificato il dominio della variabile “tecnologia”:
1) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da mobile ” (NFC – da mobile);
2) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da carta fisica ” (NFC – da carta fisica);
3) “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth);
4) “altro”.

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRE:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58728**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58625.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per ~~“tecnologia”~~ ~~“pagamento con comunicazione a corto raggio”~~ (Near Field Communication - NFC), ~~“pagamento con altra tecnologia a distanza”~~ (ad esempio tramite QR code, bluetooth), ~~“altro”~~ (ad es. tramite avvicinamento della carta al terminale di pagamento) ~~(variabile “tecnologia”)~~.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE:

- 02** NUMERO
- 04** AMMONTARE

ALTRO:

- 06** NUMERO
- 08** AMMONTARE

Commentato [BdI9]: Viene modificato il dominio della variabile “tecnologia”:
1) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da mobile ” (NFC – da mobile);
2) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da carta fisica ” (NFC – da carta fisica);
3) “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth);
4) “altro”.

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRE:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58738**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "tipo inicializzazione", "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per "canale dispositivo".

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione in base tra operazioni effettuate in modalità "contactless" e non (variabile "contactless") e limitatamente alle operazioni contactless la ripartizione per "tecnologia" (valorizzare "non applicabile" negli altri casi) "pagamento con comunicazione a corto raggio" (Near Field Communication - NFC), "pagamento con altra tecnologia a distanza" (ad esempio tramite QR code, bluetooth), "altro" (ad es. tramite avvicinamento della carta al terminale di pagamento), "non applicabile" (ad es. in caso di pagamento con l'inserimento fisico della carta) - (variabile "tecnologia").

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

Cfr. sottovoce 58633. 20

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

Cfr. sottovoce 58633. 22

Commentato [CC10]: Dominio (modificato):

- 1) A distanza;
- 2) Non a distanza su POS;
- 3) Non a distanza altro.

Commentato [BdI11]: Viene modificato il dominio della variabile "tecnologia":

- 1) "pagamento con comunicazione a corto raggio - da mobile" (NFC - da mobile);
- 2) "pagamento con comunicazione a corto raggio - da carta fisica" (NFC - da carta fisica);
- 3) "pagamento con altra tecnologia a distanza" (ad esempio tramite QR code, bluetooth);
- 4) "altro";
- 5) "non applicabile".

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRO:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58744**

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedano l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dall'ente presso il quale il cliente che richiede il prelievo detiene il conto. È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l'esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

Commentato [Bd112]: Modificato il dominio:

- 1) Identificazione attraverso carta di debito o carta di credito
- 2) Identificazione attraverso strumenti di moneta elettronica
- 3) Identificazione con altre modalità

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK:

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di pagamento a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi. Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle voci di competenza.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: XXXXI

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedano l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dall'intermediario che svolge l'attività in veste di "acquirer". È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 _____ NUMERO

04 _____ AMMONTARE

CASH BACK:

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di pagamento a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi. Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle voci di competenza.

06 _____ NUMERO

08 _____ AMMONTARE

SU ATM

10 _____ NUMERO

12 _____ AMMONTARE

Voce: **58747**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA

Cfr. voce 58550

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "modalità di avvio" e "tipologia di operazione". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per "provincia di esecuzione dell'operazione" il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58747.42 e 58747.44 è prevista la ripartizione per "Tipo inicializzazione".

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Commentato [BdI13]: Dominio (nuovo attributo), tipologia di operazione:
1) Relativa al servizio di Corporate banking interbancario
2) Altro

Voce: **58749**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE

Cfr. voce 58726.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”), per “Stato di controparte”, “tipologia di operazione” nonché per “causale frode”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è l’ente presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 6 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP cfr. Avvertenze Generali, par. 12.7.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

Commentato [BdI14]: Dominio (nuovo attributo), tipologia di operazione:

- 1) Relativa al servizio di Corporate banking interbancario
- 2) Altro

Commentato [BdI15]: Per la presente voce viene previsto il valore “non applicabile” per la variabile non-SCA da utilizzare limitatamente per le sottovoci 18 e 20

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

Vanno inclusi i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente), utilizzando il valore "Non applicabile" per l'attributo informativo "non-SCA".

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **X58635**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO
CON MONETA ELETTRONICA DELLA CLIENTELA
DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING)**

Cfr. voce 58635.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "localizzazione del dispositivo".

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

06 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

07 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58751**

ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI: PERDITE SULLE TRANSAZIONI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato nella presente voce l'ammontare delle perdite subite dal prestatore di servizi di pagamento segnalante, dall'utente dei suoi servizi di pagamento o da altri (variabile "portatore di responsabilità").

02 BONIFICI

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di istituto di pagamento "passivo".

04 ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

06 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

08 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)

10 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

12 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)

14 ANTICIPI DI CONTANTE CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

16 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

18 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)

X20 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)

X22 OPERAZIONI DI PRELIEVO SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

X24 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)

Voce: **58758**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58756.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per ~~“tecnologia”~~ ~~“pagamento con comunicazione a corto raggio” (Near Field Communication - NFC)~~, ~~“pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth)~~, ~~“altro” (ad es. tramite avvicinamento della carta al terminale di pagamento) (variabile “tecnologia”)~~.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

Commentato [BdI16]: Viene modificato il dominio della variabile “tecnologia”:

- 1) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da mobile” (NFC – da mobile);
- 2) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da carta fisica” (NFC – da carta fisica);
- 3) “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth);
- 4) “altro”.

08 IMPORTO

POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58759**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58753.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per ~~“tecnologia”~~ **“pagamento con comunicazione a corto raggio” (Near Field Communication - NFC), “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth), “altro” (ad es. tramite avvicinamento della carta al terminale di pagamento) — (variabile “tecnologia”**.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

Commentato [BdI17]: Viene modificato il dominio della variabile “tecnologia”:

- 1) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da mobile” (NFC – da mobile);
- 2) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da carta fisica” (NFC – da carta fisica);
- 3) “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth);
- 4) “altro”.

08 IMPORTO

POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: 58772

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58738.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “tipo inicializzazione”, “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per “canale dispositivo”.

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione tra le operazioni effettuate in modalità “*contactless*” e non (variabile “*contactless*”) e limitatamente alle operazioni *contactless* la ripartizione per “tecnologia” (valorizzare “non applicabile” negli altri casi) pagamento con comunicazione a corto raggio (Near Field Communication – NFC), “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth), “altro” (ad es. tramite avvicinamento della carta al terminale di pagamento), “non applicabile” (in caso di pagamento con l’inserimento fisico della carta) (variabile “tecnologia”).

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

Commentato [BdI18]: Viene modificato il dominio della variabile “tecnologia”:

- 1) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da mobile” (NFC – da mobile);
- 2) “pagamento con comunicazione a corto raggio – da carta fisica” (NFC – da carta fisica);
- 3) “pagamento con altra tecnologia a distanza” (ad esempio tramite QR code, bluetooth);
- 4) “altro”;
- 5) “non applicabile”

P2P MOBILE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRO:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58766**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE
SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)**

Cfr. voce 58744.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione”, “localizzazione del dispositivo” e “modalità di identificazione”. Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l’esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l’operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Commentato [BdI19]: Modificato il dominio:

- 1) Identificazione attraverso carta di debito o carta di credito
- 2) Identificazione attraverso uno strumento di moneta elettronica
- 3) Identificazione con altre modalità

Voce: XXXX2

**UTILIZZI FRAUDOLENTI PRELIEVO DI CONTANTE SENZA
UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)**

Cfr. voce XXXX1

La presente voce ha periodicità semestrale.

La presente voce va segnalata dall'intermediario segnalante che svolge l'attività in veste di "acquirer".

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

02 _____ NUMERO

04 _____ AMMONTARE

CASH BACK:

06 _____ NUMERO

08 _____ AMMONTARE

SU ATM

10 _____ NUMERO

12 _____ AMMONTARE

Voce: **XXXX3**

CARTE DI CREDITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincite o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **XXXX5**

CARTE DI DEBITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincite o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

10 **NUMERO**

12 **AMMONTARE**

Voce: **XXXX6**

MONETA ELETTRONICA: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA DI PROPRIA EMISSIONE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

02 _____ NUMERO

04 _____ AMMONTARE

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso da un altro intermediario.

06 _____ NUMERO

08 _____ AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DAL
SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

10 _____ NUMERO

12 _____ AMMONTARE

Voce: **58788**

PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP): NUMERO CLIENTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va riportato il numero di utenti di servizi di pagamento a cui l'ente segnalante offre i suoi servizi di informazione sui conti, in qualità di AISP (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.8).

Va segnalato il numero dei clienti in essere nell'ultimo giorno del periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che essi abbiano usufruito o meno, nel corso del periodo, del servizio di informazione sui [e per i quali il consenso esplicito rilasciato per il servizio, di cui all'art. 67 della Direttiva UE 2015/2366 \(cd. PSD2\), risulti non scaduto.](#)

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza del cliente.

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "localizzazione del dispositivo", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

È altresì prevista la ripartizione per "modalità di identificazione".

04 NUMERO

06 AMMONTARE

Commentato [BdI20]: Modificato il dominio:

- 1) Identificazione attraverso carta di debito o carta di credito
- 2) Identificazione attraverso strumenti di moneta elettronica
- 3) Identificazione con altre modalità